



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3954

Seduta del 30/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DEL TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COVID2 (DI CUI ALLE DGR XI/3132/2020 E XI/3530/2020)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

I Dirigenti Alessia Brioschi

L'atto si compone di 7 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

RICHIAMATA la normativa in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare:

- la DGR XI/3132 del 12/05/2020 “DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COVID2” che fornisce le indicazioni per la rendicontazione dei test molecolari;
- la DRG XI/3326 del 30/06/2020 “DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ESENZIONE P01 E NUOVA ESENZIONE REGIONALE D97” nella quale sono previste le modalità di utilizzo delle esenzioni P01 per test molecolari e test sierologici e della D97 per il follow-up del paziente COVID;
- la DGR XI/3530 del 05/08/2020 “DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA RICERCA ANTICORPI ANTI SARS-COV-2 E TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COVID2 (DI CUI ALLA DGR XI/3132 DEL 12/05/2020) E AGGIORNAMENTI SULLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'ESENZIONE D97 (DI CUI ALLA DGR XI/3326 DEL 30/06/2020)” che fornisce le indicazioni per la rendicontazione dei test sierologici e ulteriori indicazioni per la rendicontazione dei test molecolari nonché relativamente alle esenzioni P01 e della D97 per il follow-up del paziente COVID;
- la DGR XI/3544 del 05/08/2020 “ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ESENZIONE D97 DI CUI ALLA DGR N. XI/3326/2020, COME AGGIORNATA DALLA DGR N. XI/3530/2020” nella quale si amplia l'esenzione temporanea D97 per follow-up pazienti COVID;ù
- il Decreto 11637 del 05/10/2020 “ISTITUZIONE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE WELFARE DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL MONITORAGGIO ED IL SOSTEGNO DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE A SUPPORTO DELL'INCREMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEI LABORATORI PER L'EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI COVID-19”;
- la DGR XI/3778 del 03/11/2020 “DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST AG-RDTS – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO)” nella quale si forniscono indicazioni per la rendicontazione dei test antigenici;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che a tutt'oggi a livello nazionale, non è stata definita una codifica del test molecolare né è ancora individuata la tariffa nazionale di riferimento;

DATO ATTO che il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede all'art. Art. 124 "Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ha previsto l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto fino al 31/12/2020 e l'applicazione di IVA agevolata dal 01/01/2021;

PRESO ATTO degli esiti delle procedure per fornitura di reagenti, strumentazioni e prestazioni di laboratorio, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19", per Regione Lombardia, attivate da Aria S.p.A., successive alla definizione della tariffa con la DGR XI/3132;

DATO ATTO che si è progressivamente ampliata l'offerta di reagenti per la ricerca di RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 da tampone oro/rinofaringeo, con riduzione dei costi degli stessi ed un ampliamento dei soggetti che, in Lombardia come altrove, sono attrezzati ed autorizzati per la processazione dei tamponi per test molecolare, oltre ad aver sviluppato un ampliamento della capacità produttiva dei soggetti già eroganti, che permette il perseguimento di economie di scala negli approvvigionamenti;

RITENUTO di stabilire che la tariffa della prestazione 91.12.1 "VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)" venga ridefinita in € 45,00 a decorrere dal dalla data di adozione del presente atto, prevedendo che tale valore potrà essere ulteriormente ridotto, in base all'andamento dei costi, nonché dei volumi di prestazioni erogate sul territorio regionale o per eventuali nuove indicazioni nazionali;

RICORDATO che nella DGR XI/3132/2020 in cui è stata definita la modalità di rendicontazione della prestazione 91.12.1 "test molecolare virus SARS-COV-2" si è previsto di rendicontare tale prestazione con tipologia "Q" e quindi come tipologia prestazione di sanità pubblica;

PRESO ATTO dal monitoraggio effettuato sulla rilevazione delle prestazioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ambulatoriali 28SAN che tale indicazione è stata parzialmente recepita dalle strutture che, per le attività erogate in pronto soccorso, hanno avuto modalità diversificate di rilevazione dell'informazione;

DATO ATTO che la valorizzazione delle prestazioni rendicontate in Pronto Soccorso è di norma incrementata del 25%, ma che l'applicazione di tale modalità creerebbe una valorizzazione superiore a quanto previsto dalla DGR XI/3132/2020;

RITENUTO necessario che per la prestazione 91.12.1 "VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotra-scrizione-Reazione polimerasica a catena)", eseguita in pronto soccorso e rendicontata con indicativo tipo di prestazione "P" non può essere applicata la maggiorazione tariffaria del 25% prevista per le prestazioni di pronto;

DATO ATTO che:

- le prestazioni di test molecolare, test sierologico e test antigenico rapido, trattandosi di prestazioni erogate con finalità di sanità pubblica, sono volte a permettere l'individuazione di soggetti positivi e la tracciabilità dei contatti stretti,
- allo scopo di permettere l'effettuazione di indagine epidemiologica sui soggetti positivi, sono stati istituiti i flussi "esiti" che giornalmente i laboratori che effettuano i suddetti esami inviano a Regione Lombardia,
- che la presenza di un riferimento telefonico valido rappresenta, per i soggetti risultati positivi ad uno degli esami, una condizione necessaria per gestire le fasi successive di contatto e indagine epidemiologica;

RITENUTO necessario rendere obbligatoria la rilevazione di un recapito telefonico nei flussi "esiti", preferibilmente cellulare, ed a tal fine non si ritengono finanziabili gli esami per i quali il flusso "esiti" fornito giornalmente dai laboratori non riporti un riferimento telefonico o che ne riporti uno formalmente errato, a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

RICHIAMATA la DGR XI/3530/2020, nella quale si è previsto, al punto 19 del deliberato, di attivare il pagamento di un primo acconto ai laboratori pubblici e privati che, nel periodo di emergenza, hanno effettuato la processazione dei tamponi per conto di altre strutture;

DATO ATTO che le elaborazioni di validazione del flusso "esiti" hanno comportato ritardo nell'attivazione dei pagamenti, e che risulta necessario trovare una



Regione Lombardia

LA GIUNTA

soluzione organizzativa, che garantisca il riconoscimento tempestivo delle prestazioni ai laboratori effettuano la processazione dei tamponi per conto di altre strutture oltre a garantire un puntuale controllo sui volumi oggetto di compensazione;

RITENUTO di invitare i laboratori, pubblici o privati, per le attività erogate per conto di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private, a procedere a fatturazione diretta alle strutture, fatti salvi gli eventuali recuperi dovuti dalle strutture che hanno avuto fornitura di reagenti e/o di prestazioni, conguagliando quanto eventualmente già ricevuto a titolo di acconto dalle ATS in applicazione della DGR XI/3530/2020 punto 19 del deliberato;

DATO ATTO che nella DGR XI/3778/2020, per mero errore materiale è stato riportato un errato codice di prestazione al punto 1 del deliberato:

“1. di stabilire che i test antigenici erogati secondo le indicazioni in corso di emanazione da Regione Lombardia vengano codificati con la prestazione 90.55.7 ‘TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura manuale’ oppure 90.55.7 ‘TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura facilitata’;” riportando l'erronea codifica 90.55.7 anche per il *‘TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura facilitata’* al posto del corretto codice 90.55.8 riportato al punto 4 del deliberato;

RITENUTO di correggere l'errore materiale della DGR XI/3778/2020 al punto 1 del deliberato, che diviene

“1. di stabilire che i test antigenici erogati secondo le indicazioni in corso di emanazione da Regione Lombardia vengano codificati con la prestazione 90.55.7 ‘TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura manuale’ oppure 90.55.8 ‘TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura facilitata’;”

RITENUTO che i costi derivanti dal presente provvedimento, concorrono all'insieme delle misure di sanità pubblica poste in essere per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che pertanto saranno oggetto di specifica rendicontazione da trasmettere al Commissario Straordinario per l'emergenza anche al fine del riconoscimento economico;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che la tariffa della prestazione 91.12.1 “VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)” venga ridefinita in € 45,00 a decorrere dalla data di adozione del presente atto, prevedendo che tale valore potrà essere ulteriormente ridotto, in base all’andamento dei costi, nonché dei volumi di prestazioni erogate sul territorio regionale o per eventuali nuove indicazioni nazionali;
2. di precisare che a detta prestazione con codice 91.12.1, finalizzata al test virus Cov-2, non può essere applicata la maggiorazione tariffaria del 25% prevista per le prestazioni di pronto soccorso in quanto rendicontabile solo se associata al campo tipo prestazione “Q”, come già previsto al punto 6 della DGR XI/3132;
3. di confermare che la rendicontazione mediante flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato al flusso giornaliero istituito dall’Unità di crisi e nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarà considerato errato e non verrà pertanto riconosciuto alcun rimborso economico;
4. di stabilire che la trasmissione del dato di detto flusso giornaliero, priva dell’indicazione del recapito telefonico dell’assistito o con inserimento di un numero chiaramente errato, viene considerata nulla ai fini della condizione di finanziabilità della prestazione, a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
5. di invitare i laboratori, pubblici o privati, per le attività erogate per conto di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private, a procedere a fatturazione diretta alle strutture, fatti salvi gli eventuali recuperi dovuti dalle strutture che hanno avuto fornitura di reagenti e/o di prestazioni, conguagliando quanto eventualmente già ricevuto a titolo di acconto dalle ATS in applicazione della DGR XI/3530/2020 punto 19 del deliberato;
6. di correggere l’errore materiale rilevato nella DGR XI/3778/2020 al punto 1



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del deliberato, che diviene:

“1. di stabilire che i test antigenici erogati secondo le indicazioni in corso di emanazione da Regione Lombardia vengano codificati con la prestazione 90.55.7 ‘TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura manuale’ oppure 90.55.8 ‘TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura facilitata’;”.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge